

AFC Torino S.p.A.

CIG: Z1A1BDA878	Pratica: DET-177-2016	del: 03/11/2016
Determina: 167/2016	del: 03/11/2016	
OGGETTO: AVVIO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTEA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696		
Determinazione a contrarre		
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016		

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- AFC Torino S.p.A., società istituita per l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della "mission" statutaria, è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a sensi del Codice dei contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione (valori giuridici richiamati dall'art. 4 del D.Lgs 50/2016);
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto che:

- la Città di Torino nel 2004 con appositi atti (Deliberazione della Giunta Comunale del 26/10/2004 n. mecc. 2004 08372/118 e Determinazione Dirigenziale del 17/11/2004 n. mecc. 2004 09975/118) approvava i progetti per la costruzione di Edifici Loculi presso il Cimitero Parco di Torino, allo scopo di soddisfare il fabbisogno di loculi richiesti dalla cittadinanza;
- nel 2005, a seguito di esperimento di gara ad asta pubblica n. 51/2005, risultava aggiudicataria dei lavori di costruzione dei fabbricati in oggetto l'Impresa EDIL MA.VI TORINO s.r.l.;
- i lavori di costruzione venivano ultimati nel 2010 (Certificato di Ultimazione Lavori del 20/12/2010) con consegne parziali anticipate e collaudati in via definitiva nel 2011, (Certificato di Collaudo approvato con Determinazione Dirigenziale n.274 del 22/12/2011 n. mecc. 2011 44753/30);
- la città di Torino nel 2005 affidava con contratto di servizio alla società AFC Torino S.p.A la gestione dei servizi cimiteriali della Città stessa;
- la società AFC Torino S.p.A. nella gestione del servizio presso complesso detto "Collina della Memoria" ha da subito segnalato la presenza di diffuse infiltrazioni di acqua piovana in maniera estesa che interessavano i manufatti edilizi in generale oltre i loculi direttamente, con conseguenti disagi e problemi per la corretta conservazione delle sepolture ivi collocate;
- a seguito delle questioni sollevate e dei sopralluoghi effettuati apparivano come non risolvibili le problematiche riscontrate con semplici interventi manutentivi puntuali e pertanto la Città di Torino procedeva a denunciare e contestare tutti i vizi e i difetti dell'opera invitando formalmente la ditta costruttrice ad intervenire per l'eliminazione dei gravi difetti;
- a tale contestazione la ditta esecutrice respingeva per estraneità i rilievi mossi dal Comune di Torino;
- anche l'ASL TO 1 effettuava sopralluogo a seguito del quale per i motivi legati alle infiltrazioni segnalava, con nota del 27/05/2016 prot. n. 48074/2102208, un rischio residuo di contaminazione per trasporto all'esterno di prodotti della decomposizione;

AFC Torino S.p.A.

Considerato che:

- la Città di Torino, date le cattive condizioni in cui versano i luoghi oggetto di contestazione, ha presentato ricorso presso il Tribunale di Torino (ex. Art. 696 C.P.C.) nei confronti della ditta appaltatrice affinché venga effettuato l'esatto accertamento dello stato dei luoghi, delle cause delle infiltrazioni, dell'entità e gravità dei vizi e difetti dell'opera, della quantificazione dei danni e della eventuale quantificazione dell'imputabilità percentuale delle responsabilità in capo alla ditta esecutrice;
- contro tale ricorso la ditta appaltatrice ha depositato presso il Tribunale apposita memoria di costituzione con chiamata in giudizio di terzo, portando a supporto dell'estraneità nelle responsabilità dei danni richiamati nel ricorso promosso dal Comune di Torino, oltre ad una serie di motivazioni tecniche imputabili a problematiche di progetto, la responsabilità di AFC Torino S.p.A. quale ente gestore del complesso che avrebbe utilizzato i fabbricati in maniera difforme dalle previsioni del piano di manutenzione, generando ed aggravando con un uso improprio problemi di infiltrazioni presso le strutture cimiteriali oggetto di ricorso;

Riscontrato che:

- AFC Torino S.p.A., chiamata in causa dall'Impresa esecutrice e non possedendo al proprio interno figure professionali specifiche, ha necessità di affidare ad un professionista abilitato l'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio, al fine di accertare quanto segue:
 - verificare lo stato dei manufatti eseguiti da EDIL MA.VI TORINO s.r.l. riguardanti i loculi del Cimitero Parco, Campi 45 e 46 (complesso denominato Collina della Memoria), interessati da diffuse infiltrazioni di acqua piovana, individuando la consistenza di queste ultime;
 - accertare la presenza, la gravità e l'entità dei vizi e dei difetti dell'opera eseguita dall'impresa appaltatrice rispetto agli accordi contrattuali e alle regole d'arte;
 - determinare i tempi e i costi delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi e difformità accertati e a alla remissione in ripristino secondo le regole d'arte;
 - accertare le cause delle infiltrazioni suddette e quantificare la percentuale di responsabilità dell'impresa;
- il servizio in oggetto non è rinvenibile su CONSIP e MePA;
- la procedura è individuata nell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato effettuate dalla Stazione Appaltante con richiesta di presentazione di un preventivo;
- visto l'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con il presente provvedimento, preliminarmente all'avvio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; tali elementi sono contenuti nell'Allegato "A" denominato lettera di invito che con il presente provvedimento si intende approvare;
- ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che l'appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali costituendo tutti adempimenti unitari che riguardano un unico fabbricato;
- l'incarico dovrà essere affidato entro il 15/11/2016, essendo fissate per il 17/11/2016 le operazioni peritali presso il Cimitero Parco;
- l'aggiudicazione avverrà sulla base del preventivo presentato più conveniente presentato dai concorrenti;
- il n. di CIG attribuito alla presente procedura è Z1A1BDA878;
- il RUP della presente procedura è la dott.sa Michela FAVARO ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del D.lgs 50/2016;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s'intendono interamente richiamate,

- 1) di approvare l'indizione dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 dell'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio, mediante indagini di mercato che si svolgeranno con l'invio della lettera di invito (Allegato "A" al presente atto) che individua tutti gli elementi contrattuali necessari e che qui si approva integralmente, inviata ai soggetti indicati nell'allegato "B" (elenco invitati Allegato B

AFC Torino S.p.A.

secretato);

- 2) di assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento della presente procedura, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e di indicare altresì il Direttore dell'esecuzione che sarà l'Arch. Walter Saino;
- 3) di dare atto che l'impegno di spesa, con imputazione alla voce di Budget "costi di funzionamento-Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni-Supporti tecnici professionali e peritali", sarà effettuato a seguito dell'individuazione dell'affidatario del servizio;
- 4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative vigenti.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE
DELEGATO
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione a contrarre		
CIG: Z1A1BDA878	Pratica: DET-177-2016	del: 03/11/2016
Determina: 167/2016	del: 03/11/2016	
Oggetto: AVVIO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTEA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696		
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO;		
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016		

Torino, 3 novembre 2016
Prot. n.

Spett.le

Inoltrata a mezzo PEC

OGGETTO: Richiesta di preventivo per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO TECNICO DI PARTE - **CIG: Z1A1BDA878**

AFC Torino S.p.A. intende affidare il servizio di accertamento tecnico di parte, sullo stato degli immobili oggetto di procedimento di accertamento tecnico di parte ex articolo 696 C.P.C. presso il Tribunale di Torino Sezione Prima - R.G. n. 23765/2016.

Il servizio è meglio descritto nell'allegato I (Prescrizioni tecniche), parte integrante della presente nota.

L'aggiudicazione avverrà al concorrente che abbia presentato il preventivo più conveniente per AFC Torino S.p.A.. Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata pari a quella dell'accertamento preventivo da svolgersi nel procedimento.

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i professionisti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo e la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante, in qualunque momento della presente procedura, esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Presentazione del preventivo

I concorrenti per partecipare dovranno far pervenire il proprio preventivo all'indirizzo PEC afctorino-gare@legalmail.it entro e non oltre il termine perentorio del **15 novembre 2016 ore 9,30**, con la dicitura "CONTIENE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO TECNICO DI PARTE".

Oltre detto termine non sarà valido alcun altro preventivo anche se sostitutivo od aggiuntivo a preventivo precedente.

La comunicazione pec dovrà contenere, in allegati separati, la documentazione di seguito indicata:

1. ISTANZA DI AMMISSIONE indirizzata all'"Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A." sottoscritta dal professionista, **mediante firma digitale** e accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante dell'ente, contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili a:

- a) iscrizione al competente albo dei professionisti e/o iscrizione alla CC.I.AA. indicante: natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale, partita IVA, nonché generalità degli amministratori, dei legali

- rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
 - c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
 - d) di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'affidamento, contenute nell'allegato I alla presente nota (PRESCRIZIONI TECNICHE); l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
 - e) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio.

Per le comunicazioni da parte di AFC Torino S.p.A. dovranno altresì essere indicati:

- indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.

2. "PREVENTIVO", in allegato separato, **firmato anch'esso digitalmente**, contenente indicazione del prezzo offerto per la prestazione in oggetto e meglio descritta nell'allegato I;

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: le **carenze** di qualsiasi elemento formale dell'istanza (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016. Il concorrente che vi ha dato causa, e che intende regolarizzare tali carenze, è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria dell'uno per mille dell'importo posto a base di gara. La stazione appaltante assegnerà in tal caso al concorrente un **termine**, non superiore a **10 giorni**, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere; dette integrazioni dovranno essere prodotte dall'operatore economico, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. **L'inutile decorso del termine di regolarizzazione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.** Nei casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne chiederà comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione. Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In particolare non sono sanabili: la mancanza di integrità dell'allegato contenente il preventivo economico.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà al concorrente che abbia presentato il preventivo più conveniente per AFC Torino S.p.A.

Nel giorno del **15 NOVEMBRE 2016** alle ore **12,30** il RUP procederà all'apertura delle comunicazioni PEC ricevute dai concorrenti e verificata la rispondenza del contenuto amministrativo a quanto richiesto, provvederà ad ammetterli alle ulteriori fasi di gara o

richiedere la regolarizzazione ai sensi dell'articolo precedente.

Successivamente procederà ad aprire gli allegati contenenti i "PREVENTIVI" e a verificare l'offerta più conveniente per l'Amministrazione.

AFC Torino S.p.A. si riserva il diritto di procedere alle verifiche sull'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016. AFC Torino S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di non procedere all'aggiudicazione in caso di un solo preventivo valido pervenuto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che l'aggiudicatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, entro il termine indicato nella nota di richiesta della medesima, determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'offerta è vincolante per 180 gg. consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Si procederà alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario del contratto secondo l'uso del commercio mediante scambio di corrispondenza. L'affidatario dovrà in fase di esecuzione adempiere a quanto richiesto e indicato nelle prescrizioni tecniche allegate alla presente nota.

Per ogni chiarimento ed informazione è possibile contattare il responsabile dell'ufficio acquisti:

dott.ssa Adele Settimo al nr. tel. 011/0865633 adele.settimo@cimiteritorino.it.

Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Arch. Walter SAINO.

Si rimane in attesa di vostro gradito preventivo e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Amministratore Delegato AFC Torino S.p.A.
Dott.ssa Michela Favaro

Allegato I. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. OGGETTO

AFC Torino S.p.A., società interamente partecipata dalla Città di Torino, gestisce i servizi e le attività di gestione dei complessi cimiteriali cittadini in forza di un contratto di servizio sottoscritto in data 18 dicembre 2005, fra cui anche le attività svolte presso il Cimitero Parco.

La Città di Torino, a seguito dell'esperimento dell'asta pubblica n. 51/2005, ha affidato alla società EDIL MA.VI Torino s.r.l. s.r.l. la realizzazione del fabbricato per la tumulazione denominato "Collina della Memoria".

A seguito della realizzazione, terminata nel 2010, AFC Torino S.p.A. ha segnalato la presenza di diffuse infiltrazioni di acqua piovana e a seguito di sopralluoghi con i tecnici della Città è emerso lo stato di degrado dell'immobile stesso.

La Città di Torino con ricorso ex articolo 696 C.P.C. presso il Tribunale di Torino Sezione Prima – R.G. n. 23765/2016, ha richiesto la nomina di un consulente d'ufficio cui affidare l'incarico di verificare lo stato dei manufatti eseguiti da EDIL MA.VI Torino s.r.l., accertare la gravità dei vizi e difetti e cause, determinare i tempi e costi delle opere necessarie per il ripristino.

Poiché EDIL MA.VI TORINO S.R.L. ha chiamato in giudizio AFC Torino S.p.A., asserendo un cattivo uso dell'immobile stesso quale causa del danneggiamento, la stessa affida il servizio di accertamento tecnico di parte sullo stato degli immobili oggetto di procedimento costituito dalle seguenti prestazioni:

1. Descrizione dello stato dei manufatti eseguiti da EDIL.MA.VI. TORINO riguardanti i loculi del Cimitero Parco sito in via Bertani 80, Torino – Campi 45 e 46, verificando se effettivamente siano interessati da diffuse infiltrazioni di acqua piovana ed individuando la consistenza di queste ultime.
2. Accertamento delle cause delle infiltrazioni suddette, precisando se siano imputabili a vizi e/o difetti delle opere eseguite da EDIL.MA.VI. TORINO s.r.l. rispetto agli accordi contrattuali ed alle regole dell'arte.
3. Accertamento delle cause delle infiltrazioni suddette e, nell'ipotesi in cui venissero ravvisate delle concause, determinazione della percentuale di responsabilità di EDIL.MA.VI. TORINO s.r.l. nelle cause individuate.
4. Determinazione dei tempi e costi delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi e difformità accertati e alla remissione in pristino secondo le regole dell'arte.
5. Quantificazione dell'eventuale risarcimento del danno subito dal Comune di Torino.
6. Presentazione di relazione scritta e del verbale di tutte le operazioni effettuate.

Il consulente potrà richiedere e assumere informazioni e acquisire la documentazione necessaria in possesso di AFC Torino S.p.A. nonché eseguire tutti i sopralluoghi necessari, anche al fine di acquisire documentazioni fotografiche da depositare presso il Tribunale, previo contatto telefonico con il D.E.C. del presente contratto.

Le operazioni peritali dovranno essere svolte in stretta collaborazione con l'avvocato incaricato da AFC Torino S.p.A. alla propria difesa, attenendosi alle necessità da questi individuate.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorrerà dall'inizio delle operazioni peritali, fissate dal Tribunale di Torino per il giorno 17 novembre 2016 e terminerà con il deposito della documentazione richiesta presso il Tribunale di Torino.

3. PAGAMENTI

Il pagamento avverrà nel rispetto della legge 136/2010 tramite bonifico bancario su conto dedicato su presentazione di fattura contenente il dettaglio delle attività effettuate.

La fatturazione avverrà su base trimestrale e la liquidazione della stessa avverrà entro 60 giorni dalla data della fattura, a seguito della verifica della conformità della prestazione svolta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

4. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto è l'Arch. Walter SAINO.

Sara' compito del D.E.C.:

- a. svolgere tutte le azioni di carattere tecnico ed amministrativo in carico alla Stazione Appaltante e riportate nel presente capitolato;
- b. disporre l'esecuzione degli interventi mediante ordinazione scritta e verificarne la relativa esecuzione a regola d'arte;
- c. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico descritte nell'allegato I;
- d. predisporre i resoconti di attività e vigilare sulla qualità del servizio svolto;
- e. attestare l'avvenuta prestazione in sede di liquidazione delle fatture;
- f. proporre la liquidazione delle fatture.

5. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

A) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

B) PERSONALE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al D.E.C. di competenza l'elenco nominativo del personale eventualmente utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni

nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

C) TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'[articolo 105](#).

D) OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

Il professionista sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, antinfortunistica e sociale dei dipendenti addetti al servizio oggetto del presente Capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del committente.

9. SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria. Il contratto sarà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in un apposito scambio di lettere.

10. FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

Il professionista si obbliga per sé e per i propri eredi ed eventi causa. In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.

11. DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento del servizio l'impresa aggiudicataria si impegna al trattamento e tutela dei dati forniti da AFC Torino S.p.A. ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/2003. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Amministratore Delegato AFC Torino S.p.A.

Dott.ssa Michela FAVARO